

**Osservazioni di Assofin sul Documento di consultazione di
Banca d'Italia del 14 luglio 2014**

"Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"

SETTEMBRE 2014



Premessa

Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, desidera anzitutto esprimere profondo apprezzamento per l'ampiezza del processo di consultazione e per l'attenzione che la Banca d'Italia sta prestando alle opinioni ed ai punti di vista degli operatori.

L'essenzialità della consultazione discende, in effetti, dall'estrema rilevanza che hanno, nel panorama dell'erogazione del credito, gli intermediari specializzati.

Il modello adottato dal nostro Paese, che costituiva un tempo un'eccezione, sta ora facendo scuola come provano le recenti modifiche normative adottate da Francia e Spagna.

In effetti, la presenza di intermediari finanziari che svolgano la propria attività con maggior focalizzazione e contenendo i rischi rispetto alle banche generaliste può essere di estrema utilità per l'economia rendendo accessibili servizi creditizi che beneficino della maggior specializzazione degli operatori ma che, nel contempo, godano delle tutele assicurate dall'azione di un'autorità di vigilanza.

È in questo che si qualifica il modello dell'intermediario finanziario non bancario vigilato, il cui valore e la cui specificità si auspica possano essere opportunamente sottolineate anche nel contesto delle regole europee allo scopo di rendere più ricco e articolato lo scenario degli operatori e dunque favorire un'offerta di credito non solo più ampia sul piano quantitativo ma anche più appropriata sul piano qualitativo e dunque più adatta alle diverse esigenze del mercato.

Perché ciò possa avvenire, tuttavia, è essenziale che venga data piena attuazione al principio, che costituisce il cardine concettuale di tutto l'apparato normativo, di proporzionalità. L'introduzione di regole, controlli ed adempimenti più stringenti si giustifica solo in relazione al verificarsi di reali esigenze di controllo e deve tener conto delle diverse e più limitata operatività degli intermediari specializzati rispetto a quella delle banche.

Analizzando i contenuti delle nuove disposizioni sembra a chi scrive che, in alcuni casi, l'irrigidimento delle regole abbia trasceso rispetto alle esigenze effettive di vigilanza su intermediari ad operatività limitata. È in questo quadro che si auspica dunque che delle problematiche appena rappresentate si possa tenere adeguatamente conto nel testo finale del provvedimento in consultazione.

Osservazioni, richieste di chiarimento e proposte di modifica al documento in consultazione "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari".



Tempistiche di attuazione per l'adeguamento del sistema organizzativo dei controlli e dei contratti di esternalizzazione

Con riguardo alle tempistiche di attuazione di alcune disposizioni - relative in particolare al sistema organizzativo dei controlli e dei contratti di esternalizzazione - e con specifico riferimento agli intermediari finanziari già operativi alla data di entrata in vigore delle disposizioni, si chiede:

- in generale, di prevedere un congruo lasso temporale tra la data di emanazione delle disposizioni e la loro entrata in vigore, tenuto conto della circostanza che gli intermediari finanziari già esistenti hanno solo tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative per presentare istanza di iscrizione;
- con riferimento all'adeguamento del sistema dei controlli interni, che a partire dalla pubblicazione delle citate disposizioni attuative venga previsto almeno un anno di tempo per l'adeguamento da parte degli intermediari finanziari già esistenti, in analogia con quanto disposto a suo tempo per le banche (in occasione dell'introduzione, nel corso del 2013, del Cap. 7 del Titolo V della Circ. 263/2006, relativo al "sistema dei controlli interni");
- con riferimento ai contratti di esternalizzazione in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni, che essi possano restare in vigore e venga previsto - sempre in analogia con quanto disposto a suo tempo per le banche - un termine di tre anni per il loro adeguamento alla nuova disciplina.

Titolo I, Capitolo 1, Sezione VI

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti per le società già esistenti

Si chiede di confermare che, stante il disposto dell'art. 2387 c.c. e nelle more delle disposizioni di attuazione del MEF relative agli esponenti aziendali, l'accertamento dei requisiti di indipendenza debba essere effettuato solo se previsto statutariamente.

Si chiede inoltre di confermare che:

- anche per le società già operative si applichi il termine di mesi 6 di validità dei documenti di cui al Titolo I, sezione V, punto 1, lettere d), f) e h), stante la circostanza che per esse è previsto il medesimo iter autorizzativo di quelle di nuova costituzione;
- sempre per le società già operative possano essere omessi i documenti di cui al Titolo I, Capitolo I, sezione V, punti e) ed f) (attestazione del versamento del capitale e informazioni sulla provenienza delle somme), ove essi esibiscano i certificati camerali riportanti il capitale sociale sottoscritto e versato.



Si richiede altresì che venga precisato che le società già operative che presentano istanza di iscrizione potranno continuare comunque ad operare fino alla conclusione dell'intero procedimento di autorizzazione, ribadendo l'auspicio che Banca d'Italia adotti termini ridotti in sede di valutazione delle richieste di iscrizione da parte di detti intermediari già operanti in forza delle previgenti disposizioni di legge.

Titolo I, Capitolo 2, Sezione I

Gruppo finanziario

Definizioni

Si chiede di confermare che le società in liquidazione - non svolgendo alcuna attività se non quelle finalizzate alla procedura - non debbano essere considerate ai fini della determinazione della sussistenza di un gruppo finanziario, con la conseguenza che non debba essere considerata come capogruppo finanziaria una società che controlli esclusivamente società in liquidazione (es: società veicolo in liquidazione) non operative.

Si chiede inoltre di confermare che le società di riassicurazione non rilevino ai fini della determinazione del gruppo finanziario, con la conseguenza che il solo controllo di una società di riassicurazione da parte di un intermediario non qualifica quest'ultima come capogruppo finanziario.

Titolo I, Capitolo 3, Sezione II

Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

Attività esercitabili

In occasione della prima consultazione, richiesta di chiarire i limiti entro cui gli intermediari possano esercitare in via subordinata le altre attività previste dalla legge, Banca d'Italia ha ritenuto di non individuare valori puntuali, ritenendo che l'obiettivo di impedire che l'attività tipica e soggetta a riserva (il finanziamento) diventi di fatto ancillare rispetto alle altre attività esercitate non possa basarsi unicamente sulla valutazione di "rigidi parametri quantitativi".

Prendendo atto di questa impostazione si ritiene tuttavia di manifestare l'esigenza da parte di banche e intermediari finanziari erogatori di disporre di riferimenti idonei a consentire di selezionare in maniera prudente e conforme alla normativa gli intermediari finanziari a cui affidare le attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Si propone quindi che, ove non sia possibile individuare specifici parametri quantitativi dell'attività tipica e soggetta a riserva (la concessione del credito), si proceda all'individuazione di idonee linee guida cosicché gli intermediari erogatori possano articolare correttamente la propria rete distributiva senza correre il rischio di comprendervi soggetti che, *ex post*, potrebbero risultare operanti in difformità rispetto alle Istruzioni di Vigilanza.



Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 2
Governo societario
Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Le disposizioni in esame prevedono la possibilità che le funzioni dell'organo con funzione di controllo vengano affidate, sulla base di un'adeguata motivazione, ad un organismo appositamente istituito diverso dal collegio sindacale (o dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo sulla gestione). Si chiede: se tali funzioni possano dunque essere affidate ad un organo collegiale "misto" che includa la partecipazione anche di soggetti appartenenti all'organizzazione interna (presumibilmente membri delle funzioni aziendali di controllo); in che forma ed in quali ambiti (interno/esterno) andrebbe fornita la richiamata motivazione.

Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 2
Sistema dei controlli interni
Funzioni aziendali di controllo

Alla lettera b) è richiesto che i responsabili delle funzioni di controllo, compliance e risk management, siano "...collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzioni di gestione ...".

Nelle definizioni riportate al paragrafo 3 della sezione 1, sempre del capitolo 1, viene definito "*organo con funzione di gestione*: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui ...spettano o sono delegati compiti di gestione corrente ...il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione."

Ai sensi di quanto indicato, si chiede di confermare che risulti in linea con le nuove disposizioni un'articolazione organizzativa che preveda le funzioni di compliance e di risk management a diretto riporto del direttore generale.

Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, paragrafo 1
Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi
Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

Si chiede di confermare che non costituisce esternalizzazione di funzione l'affidamento dello svolgimento di un'attività, da parte di un intermediario finanziario ad un fornitore di servizi, laddove l'affidante in base a precise istruzioni specifici dettagliatamente le modalità di svolgimento dell'incarico ferma restando l'autonomia imprenditoriale e operativa e l'autonomo rischio di impresa del fornitore di servizi.



Si chiede inoltre di confermare che, laddove sia previsto che un documento venga tenuto a disposizione della Banca d'Italia, si debba intendere che esso debba essere conservato agli atti della società.

Si chiede inoltre di confermare che, laddove Banca d'Italia non avvii un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esternalizzazione, si intende applicato il principio del silenzio assenso.

In relazione agli adempimenti in capo all'intermediario finanziario che esternalizza e, segnatamente, all'obbligo di acquisire *"i piani di emergenza dei fornitori di servizi ovvero"* disporre *"di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e di integrarle con le soluzioni di continuità operativa e di disaster recovery realizzate all'interno"*, si ritiene opportuno che l'applicazione di tale incombenza venga opportunamente modulata, escludendola nelle ipotesi in cui l'esternalizzazione riguardi attività meno rilevanti, la cui eventuale discontinuità non risulti cioè in grado di compromettere l'operatività dell'intermediario.

In relazione alla previsione secondo cui *"l'intermediario conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi; in tale ambito, individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate ("referente per le attività esternalizzate)"*, si chiede conferma della possibilità di individuare, nelle realtà più complesse, anziché *"un responsabile del controllo delle singole funzioni esternalizzate"*, più referenti in funzione delle tipologie di attività esternalizzate.

Si chiede, inoltre, di chiarire che tipo di allocazione organizzativa è prevista per il (oppure i) *"referente/i per le attività esternalizzate"* (dovrebbe/ero essere inserito/i in una funzione di controllo oppure potrebbe/ero fare parte della struttura organizzativa di linea?).

Si chiede di chiarire se, nel caso di affidamento in outsourcing a società del gruppo (non bancario), il referente possa svolgere una funzione di supporto all'outsourcer piuttosto che un mero compito di controllo del rispetto dei livelli di servizio da parte del medesimo.

Si chiede di confermare che le disposizioni non prevedano il divieto assoluto di eventuali conflitti di interesse con l'outsourcer ma, piuttosto, prevedono che essi debbano essere individuati e gestiti (attraverso apposite procedure interne).

Infine, le disposizioni in consultazione non sembrano prevedere espressamente la possibilità, per un intermediario finanziario appartenente ad un gruppo bancario, di poter esternalizzare sulla capogruppo determinate funzioni di controllo dei rischi di secondo livello (in particolare la funzione di risk management). Tale possibilità è invece espressamente prevista per le banche



(Circ. 263 - 13° aggiornamento del 29/05/2012), in virtù dell'adozione del modello accentrato, da ritenersi alternativo a quello decentrato. Si chiede di confermare la possibilità per gli intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo bancario di applicare, in via analogica, le disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni di controllo alla propria capogruppo attualmente applicabili alle banche, che prevedono la possibilità di esternalizzare la funzione di risk management sulla capogruppo.

Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, paragrafo 2

Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi

Promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi

Le disposizioni contenute in questo paragrafo prevedono, a carico degli intermediari finanziari erogatori, l'istituzione di un accurato presidio dei rischi per l'attività di promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti. In sintesi, si impone di avere una capacità completa di controllo sull'intero processo distributivo delegato (es. disciplina dei conflitti di interesse, accesso ai dati relativi all'attività svolta da parte dell'intermediario delegante e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, consenso alla possibilità del distributore di avvalersi di soggetti terzi), con la nomina di un apposito responsabile. Inoltre, agli intermediari finanziari erogatori si applicano gli obblighi di formazione, gli adempimenti in materia di prevenzione usura e antiriciclaggio, ecc.

Quanto previsto dalle disposizioni, è sicuramente appropriato quando gli intermediari erogatori si avvalgano di agenti in attività finanziaria; potrebbe invece risultare ridondante nell'ipotesi in cui gli intermediari si avvalgano, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di banche o di altri intermediari ex art. 106 TUB, soggetti sottoposti alla stessa vigilanza degli intermediari deleganti. Si chiede conseguentemente di modulare le disposizioni, riducendo gli obblighi a carico degli intermediari finanziari erogatori ove questi si avvalgano, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento, di banche o intermediari finanziari assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

Inoltre, si chiede di confermare che:

- il responsabile del controllo del processo di distribuzione debba essere inquadrato nell'ambito dei controlli di linea;
- i nuovi principi relativi agli accordi di distribuzione, illustrati nel presente titolo, dovranno essere applicati ai nuovi contratti perfezionati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni, mentre non trovano applicazione ai contratti già in essere a tale data. Allo stesso modo, essi si applicheranno ai nuovi contratti perfezionati, dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni, dagli intermediari finanziari quali distributori di prodotti di terzi.



Infine, si fa notare che le disposizioni in esame devono essere armonizzate con le con le modifiche al D. Lgs. 141/2010 apportate dal D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221).

Titolo III, Capitolo 1, Sezione VI

Il sistema dei controlli e l'esternalizzazione nei gruppi finanziari

Si chiede di chiarire se, in caso di esternalizzazione di una funzione operativa importante o di controllo all'interno del gruppo di appartenenza, sia in ogni caso dovuta la comunicazione preventiva a Banca d'Italia, oppure essa sia dovuta solo nel caso in cui non vengano rispettati i criteri espressamente previsti per l'esternalizzazione di funzioni di controllo (come previsto al titolo III, capitolo 1, sezione VI, punto 3).

Si chiede inoltre di chiarire se le disposizioni in esame risultino valide solo con riferimento all'esternalizzazione di funzioni nell'ambito del gruppo finanziario oppure anche in caso di esternalizzazione nell'ambito del gruppo come definito ai fini civilistici.

Nel caso di esternalizzazione nell'ambito del gruppo di appartenenza, le disposizioni prevedono la nomina di appositi referenti all'interno della controllata senza chiarire se questi debbano essere dipendenti della controllata stessa o possano essere soggetti designati dalla capogruppo. A tale proposito, si segnala che nella "Nota di chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari", contenuta nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitoli 7, 8 e 9, del 24 gennaio 2014, aggiornata al 6 giugno 2014, è stato chiarito (quesito n. 1 relativo al paragrafo "Controlli di Gruppo") che le disposizioni non impongono che il referente sia un dipendente della banca che esternalizza le funzioni di controllo. Si chiede conferma che, nel caso di esternalizzazione nell'ambito del gruppo finanziario, sia ammessa la possibilità che i referenti siano soggetti anche non dipendenti della controllata ma designati dalla capogruppo.

Titolo IV

Vigilanza prudenziale

Si chiede di chiarire se le disposizioni transitorie in materia di deduzioni dal CET1 (compresi gli importi eccedenti il limite per DTA che si basano sulla redditività futura, MSR e investimenti in istituzioni finanziarie) valide per le banche (20% 2014, 40% 2015, 60% 2016, 80% 2017, 100% 2018) si applichino anche agli intermediari finanziari. Si chiede inoltre conferma che, ai sensi dell'articolo 472 della CRR, l'importo residuo riferito alle DTA che si basano sulla redditività futura, non detratto dal CET1, sia da assoggettare ad una ponderazione del rischio dello 0% fino al 31 dicembre 2017.



Le disposizioni in esame prevedono che gli intermediari finanziari debbano assicurare il costante rispetto dei requisiti di fondi propri: a) coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%; b) coefficiente di capitale totale del 6%. Si chiede di confermare che l'assenza di riferimenti al requisito minimo per il patrimonio di base (Tier1) – espressamente previsto per le banche – sia da intendersi come non-applicazione di tale requisito agli intermediari finanziari.

Si ribadisce che appare difficilmente comprensibile e foriera di una potenziale restrizione del credito, l'eliminazione di quelle disposizioni che hanno sin qui consentito di abbattere del 25% i requisiti patrimoniali per gli intermediari finanziari che appartengono ad un gruppo bancario. Si richiede quindi che sul punto vengano effettuate ulteriori riflessioni.

Con riferimento alle regole in materia di liquidità e leva finanziaria le disposizioni chiariscono che, in attesa che a livello europeo venga concluso il processo di definizione dei due requisiti (LCR e NSFR) per le banche, non si ritiene di applicare tali indicatori agli intermediari finanziari, ma che si valuterà successivamente l'eventuale estensione a tali soggetti. Nell'esprimere apprezzamento per la scelta effettuata ed auspicando che, in relazione alla non vulnerabilità degli intermediari non bancari alle problematiche che le disposizioni in materia di liquidità vogliono scongiurare, essa venga confermata in via permanente, si chiede di chiarire se, in questo periodo di non-applicazione degli indicatori, sia comunque richiesta a carico degli intermediari finanziari la valutazione del rischio di liquidità e di leva finanziaria nell'ICAAP.

Tornando sul tema degli indicatori relativi ai requisiti di liquidità e della loro pertinenza rispetto agli intermediari non bancari, rispondendo alla sollecitazione di Banca d'Italia si forniscono, di seguito, i commenti di Assofin.

Con la locuzione "intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa" si intendono in questa sede gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o largamente prevalente l'attività di erogazione di finanziamenti nei confronti di famiglie consumatrici, nella forma di credito al consumo o di mutui casa e che non svolgono (per vincolo di legge) attività di raccolta presso il pubblico. Si ritiene tuttavia opportuno sottolineare che analoghe considerazioni valgono anche per gli intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa aventi statuto di banca, i quali per loro scelta non svolgano attività di raccolta presso il pubblico.

Si rileva come, proprio in virtù della circostanza che da parte degli intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa non venga effettuata raccolta di depositi dal pubblico, la normativa in materia di requisiti di liquidità a tutela della clientela *retail* e del sistema in generale non possa trovare piena applicabilità. Infatti l'eventuale mancanza di disponibilità di risorse a favore degli intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa, per finanziare le nuove attività e per lo sviluppo del business in termini di nuovi volumi, non produrrebbe impatti significativi a livello sistemico, limitandosi a condizionare la profittabilità futura degli intermediari.



La tesoreria degli intermediari specializzati, pur avendo come obiettivo il reperimento all'occorrenza di risorse finanziarie sul mercato dei capitali, anche in ottica di permettere la continuazione dell'attività ed il raggiungimento degli obiettivi commerciali, non dovrebbe dunque essere chiamata a garantire a priori la presenza di risorse finanziarie mediante allungamento delle scadenze del debito esistente o reperimento di linee *committed* con scadenza maggiore di quella delle attività esistenti a consuntivo, perché genererebbe in tal modo una sovra copertura onerosa del rischio di liquidità. Si ritiene che l'allineamento nel lungo periodo di flussi di cassa in entrata e in uscita, con considerazione del solo attivo e passivo in essere, meglio si adatti alle caratteristiche degli intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa.

In particolare, posto l'allineamento del profilo di scadenza di attività e passività finanziarie esistenti, in caso di uno shock di liquidità verrebbe intaccata, per la durata dello shock, solo l'operatività futura dell'intermediario:

- qualora non fosse possibile il reperimento di risorse per il finanziamento delle nuove attività sarebbe possibile interrompere l'erogazione di nuovi finanziamenti o di una parte di essi
- qualora invece risultasse più costosa la provvista, ciò si trasmetterebbe ai tassi applicati dall'intermediario alla clientela (con probabile impatto sui volumi di attività dell'intermediario)

senza però alcuna ripercussione sulla capacità dell'intermediario di far fronte ai propri impegni.

In genere, per gli intermediari finanziari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa la detenzione di attività finanziarie liquide potrebbe rappresentare una inefficienza operativa. Laddove l'attività consista nel finanziamento della clientela e non già nell'investimento in attività finanziarie di fondi provenienti dalla raccolta di depositi, gli intermediari sono tipicamente soggetti al solo rischio di *funding*. Si tratta di una circostanza da tenere in considerazione ai fini del rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione delle disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità.

La funzione di tesoreria per gli intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa si configura in genere come centro di servizio. Obiettivi principali della funzione in tema di liquidità sono l'accesso a fonti di finanziamento e l'allineamento del profilo di scadenza delle stesse con il profilo di scadenza delle attività per minimizzare:

- i rischi di non disporre in ogni istante futuro di sufficienti risorse finanziarie o disponibilità per far fronte ai propri impegni;
- le inefficienze dovute all'eccessiva disponibilità di cassa o attività liquide che sarebbero impiegabili in genere a condizioni assai meno favorevoli rispetto a quelle relative all'indebitamento che le finanzia.



Nel caso degli intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa si propone di demandare al CdA del singolo intermediario la fissazione della soglia di tolleranza al rischio di liquidità, che dovrebbe essere definita nell'ambito delle *policies* emanate dal consiglio stesso.

Inoltre, la misurazione dell'esposizione dell'intermediario al rischio di liquidità dovrebbe essere periodicamente portata a conoscenza del CdA che valuterebbe l'adeguatezza delle politiche messe in atto dalla tesoreria per la copertura del rischio.

In termini quantitativi non si ritiene necessario fissare parametri rigidi, ma più in generale appare prudente ed in linea con le caratteristiche degli intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa l'allineamento dei profili di scadenza in ottica di ALM di attività e passività finanziarie consuntive.

Infatti, se il profilo di scadenza futura (lungo la maturity ladder) di attività e passività finanziarie in essere in un determinato istante è allineato, l'esposizione al rischio è minimizzata. Eventuali disallineamenti dovrebbero comunque essere tempestivamente comunicati agli organi aziendali.

Si propone pertanto di non fissare, in alcun modo, limiti specifici per gli intermediari specializzati nell'erogazione di credito al consumo e di mutui casa, demandando al CdA della società la definizione delle *policies* di gestione del rischio ed il monitoraggio periodico dell'esposizione dell'intermediario al rischio stesso.

Infine, si ritiene opportuno sottolineare che, nell'applicare le disposizioni in materia di liquidità a detta categoria di intermediari, coerentemente con le prassi operative di pianificazione strategica e gestione del rischio di liquidità che prevedono un'attività di tesoreria coordinata a livello centrale dalla capogruppo nazionale o internazionale, sarebbe opportuno applicare la disciplina prudenziale solo a livello sub-consolidato della capogruppo nazionale.